



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1102 DEL 19/07/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA" PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN "SCIENZE
INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA"**



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN "SCIENZE INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA"

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 348 del 14.6.2024 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2024 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2024, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno adottati con proprio provvedimento "Determina";

vista l'e-mail del 7.6.2024, acquisita agli atti il 10.6.2024, prot. n. 48116, con la quale la segreteria del DAPSS in accordo con il Dott. Antonio Maria Giuseppe Staffa, Direttore f.f. della S.C. DAPSS trasmetteva bozza di convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il corso di dottorato industriale in "Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica";

dato atto che la succitata Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro il rischio infortuni e la responsabilità civile;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di dottorandi che frequentano corsi di dottorati di ricerca;

vista l'e-mail dell'11.6.2024 con la quale la S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri ha espresso parere favorevole in merito;



vista altresì l'e-mail del 18.6.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 51012, con la quale il DPO di questa ASST ha restituito la bozza di convenzione con delle modifiche;

vista infine la PEC del 24.6.2024, prot. n. 67365, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 52657, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria, esprime parere favorevole alla stipula della succitata convenzione;

dato atto che questa Azienda con e-mail del 20.6.2024 trasmetteva all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il testo della convenzione per una condivisione;

vista e richiamata l'e-mail dell'1.7.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 54328, con la quale l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" confermava le condizioni riportate nel testo proposto;

stabilito che lo svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi accolti non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che l'attività di ricerca per il dottorato dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che l'attività di ricerca per il suddetto dottorato dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con la durata di anni tre anni a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il corso di dottorato industriale in "Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica", con la durata di anni tre anni a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso;
2. di dare atto che lo svolgimento dell'attività di ricerca per il dottorato non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;



3. di precisare che le attività di ricerca dei dottorandi dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
4. di precisare altresì che le attività di ricerca dei suddetti dottorandi dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON IMPRESE/SOCIETA'/AZIENDE PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN “SCIENZE INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA”
PER IL 40° CICLO – ai sensi dell’art. 10 del D.M. n.226 /2021**

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella persona del Prof. Nathan Levialedi Ghiron, Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di seguito chiamata *Università*;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito chiamata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

PREMESSO

- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in “SCIENZE INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA”
- che l’ASST è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra;
- che l’ASST potrà sottoporre alcuni propri dipendenti alla valutazione dell’Università per essere ammessi al corso di dottorato;
- che l’ASST è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Università sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in “SCIENZE INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA” si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca ed ammettere al Dottorato, previa valutazione, i dipendenti che le proporrà l’ASST.

I dipendenti dell’ASST che conseguiranno il titolo di dottore di ricerca non potranno avere accesso al Fondo di Mobilità e Ricerca dei dottorandi finanziato dall’Ateneo. Nel caso si rechino all’estero sarà carico dell’ASST finanziare la mobilità.

ART. 2 - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata per altri tre anni, tramite scambio di note tra le Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza. Non è ammesso il tacito rinnovo.



ART. 3 – L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

ART. 4 – L’ASST provvederà a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 5.1 Le Parti concordano nelle seguenti definizioni in merito alla proprietà intellettuale:

Risultato: risultato dell’attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e ss. mm. ii. (CPI) e della L. 633/1941 e ss. mm. ii. (Legge sul Diritto d’Autore).

Particolari Opere dell’Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell’Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all’attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

5.2 Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell’altra, compresi i segreti commerciali, con l’adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

5.3 Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell’Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti all’Impresa nel caso in cui il dottorato sia finanziato al 100% dalla Società/Impresa, fatto sempre salvo il diritto morale dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale.



Viene fatta salva la possibilità di prevedere, con specifico accordo, una diversa titolarità dei risultati della ricerca eseguita esclusivamente dal dottorando.

5.4 Qualora abbiano contribuito ai risultati inventivi del dottorato ricercatori dell'Università, dovrà essere riconosciuta all'Ateneo una percentuale di contitolarità corrispondente all'effettivo contributo alla realizzazione del risultato. All'ASST spetterà un'opzione per la licenza esclusiva della quota di contitolarità dell'Università da esercitarsi entro 6 mesi dal deposito della domanda di brevetto e/o altra privativa. In alternativa, l'ASST potrà riconoscere una royalty del 0,1% sulla commercializzazione del risultato.

ART. 6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

6.2 Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

6.3 Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it, per l'ASST e protocollo@pec.torvergata.it, per l'Università) e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

6.4 Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

6.5 L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica e didattica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'ASST, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati.

ART. 7.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'ASST dei Sette Laghi agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente



convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 8 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro di Roma.

Roma li,

**Università degli Studi di Roma
"TOR VERGATA"**

**Il Rettore
Prof. Nathan Levialdi Ghiron**

**ASST DEI SETTE LAGHI
per delega di firma
del Direttore Generale**

**Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Damiano Ghilotti**



Determinazione Dirigenziale n. **1102** del **19/07/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN "SCIENZE
INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA"**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 19/07/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio